

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

10 SABATO
OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

15 GIOVEDÌ
SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia per la campagna 2018-2019. Con decreto Mipaaf n. 5811 del 26-10-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10-12-2015) sono state previste nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola; una novità riguarda l'anticipo a oggi del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia che fino al 2015 e, grazie a proroghe, anche al 2016 e 2017, coincideva con quello della dichiarazione di produzione vinicola al 15 dicembre di ogni anno. Sono ancora esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate, a essere trasformate direttamente in succo d'uva da parte del produttore o di una industria specializzata di trasformazione, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m² di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto Mipaaf più sopra richiamato e alla circolare Agea prot. n. 75919 del 28-9-2018 consultabile sul sito www.agea.gov.it

IVA

Fatturazione differita per consegne di ottobre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve es-

sere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300,00 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

CANONE RAI-TV 2019

Richiesta pagamento rateale da parte dei pensionati. I soggetti titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidità civile, con un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, che sono titolari dell'abbonamento alla televisione, possono entro oggi fare domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps) di pagare il canone 2019 a rate; l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2019, senza applicazione di interessi, anziché sull'utenza elettrica domestica.

La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico il quale comunica al pensionato, entro il 15 gennaio 2019, l'accoglimento o meno della richiesta.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro il 31-1-2019 o il 31-7-2019, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2019, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) e il sito www.canone.rai.it dove viene precisato che, a partire dal 2013, chi può fruire del beneficio per la prima volta non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.